

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni- Rel. Caiazzo del 06.12.2021 n. 38555*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -  
Dott. MELONI Marina - Consigliere -  
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -  
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -  
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso xxxxx-2019 proposto da:

**SOCIETA' MUTUATARIA**

- ricorrente -

contro

**BANCA MUTUANTE**

- controricorrente -

avverso la sentenza n. xxx/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

che: **Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domande proposte dalla **SOCIETA' MUTUATARIA** nei confronti della **BANCA MUTUANTE** (avente ad oggetto l'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora sul contratto di mutuo, e la condanna al pagamento della somma di Euro 89.292,11 a titolo d'indebitito), ritenendo che il tasso degli interessi convenzionali non fosse usurario, a differenza di quelli moratori originariamente convenuti che, invece, nel corso del rapporto avevano superato il tasso-soglia, con condanna al pagamento della somma di Euro 1473,99.

La **BANCA MUTUANTE** propose appello, con i seguenti motivi: contestazione del superamento del tasso-soglia per gli interessi moratori, da considerare estranei alla fattispecie dell'usura; gli interessi moratori non erano computabili, dal 2003, nel calcolo dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM: ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi di mora era da prendere in considerazione la maggiorazione di 2.1 punti percentuali rispetto all'ordinario tasso-soglia.

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni- Rel. Caiazzo del 06.12.2021 n. 38555*

Con sentenza del 25.2.19, la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione, ha rigettato tutte le domande della **SOCIETA' MUTUATARIA**, osservando che: l'art. 644 c.p., s'applica anche agli interessi moratori; al fine di verificare se un tasso d'interesse moratorio pattuito abbia carattere usurario, occorre verificare se superi o meno il limite calcolato sul tasso d'interesse moratorio medio trimestralmente rilevato nel decreto min.; nel caso concreto, applicando il tasso-soglia di cui al D.M. 19 settembre 2007, con la maggiorazione del 2.1%, il tasso applicato era inferiore al limite, ritenendo inapplicabile il suddetto tasso-soglia, in applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 3, mancando la prova delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

La **SOCIETA' MUTUATARIA** ricorre in cassazione con due motivi.

La **BANCA MUTUANTE** resiste con controricorso.

#### Motivi della decisione

che:

Il **PRIMO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3, per aver la Corte territoriale escluso che nella verifica dell'usura fossero applicabili agli interessi di mora i criteri fissati per gli interessi convenzionali, per cui l'unico accertamento da compiere riguarda il superamento del tasso convenuto al tasso-soglia di cui alla L. n. 108, senza alcuna maggiorazione.

Il **SECONDO MOTIVO** denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla condanna al pagamento delle spese.

Il collegio ritiene di rinviare la causa alla pubblica udienza in considerazione della complessità della questione, anche alla luce della sentenza delle SU, n. 19597 del 2020, secondo la quale: La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma 4, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.

#### **P.Q.M.**

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'udienza, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni- Rel. Caiazzo del 06.12.2021 n. 38555*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS